

INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A.

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 Denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata "INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A."

Art. 2 Sede

La Società ha sede sociale nel Comune di ROVIGO all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e/o di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopraindicato.

L'Assemblea potrà istituire e/o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie o deliberare il trasferimento della sede sociale in comune diverso da quello sopraindicato.

Art. 3 Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i rapporti tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 4 Oggetto

La Società ha per oggetto: - la promozione, lo studio, la progettazione e la realizzazione di un interporto sito nel Comune di Rovigo e di strutture portuali e/o interportuali con particolare riferimento alla navigazione interna, fluviomarittima e marittima aventi le caratteristiche indicate dall'art. 6 della legge 30/05/1995 n. 204 e successive integrazioni e modificazioni;

- la gestione delle strutture e dei servizi interportuali finalizzata all'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, aereo ed accessori, diretta a facilitare le operazioni connesse alle volte di carico, alla movimentazione ed eventuale sosta temporanea delle merci nell'ambito interportuale, all'organizzazione logistica della produzione e della distribuzione fisica dei prodotti, anche in zona franca, completando la struttura con opportuni servizi intesi a fornire assistenza agli operatori ed ai loro mezzi;

- la realizzazione e/o gestione di aree di deposito doganale per merci nazionali, nazionalizzate ed estere, di magazzini generali, autoparchi, centri merci, terminals per la movimentazione di merci di vario genere, containers, rotabili vari, nonché la gestione, in proprio e per conto di terzi o mediante contratti con altri soggetti, di pubblici esercizi, di attività connesse all'assistenza e manutenzione degli autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, distributori di carburanti;

- la promozione, lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di darsene turistiche per navi da diporto, nonché lo svolgimento di attività commerciali e di servizi connesse alle precedenti, sia in proprio che per conto di terzi o mediante contratti con altri soggetti;

La Società potrà inoltre compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad esclusivo giudizio e secondo le modalità precisate dal Consiglio di Amministrazione, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- prestare servizi di progettazione e consulenza nei settori industriale, commerciale, artigianale, terziario avanzato, dell'innovazione e dei trasporti, con particolare riferimento a quelli intermodali ad enti e società partecipate e non;

- fornire a terzi, sia enti pubblici che aziende private, ed a qualsiasi titolo, know-how nei campi di propria pertinenza;

- gestire in maniera diretta o indiretta servizi generali e particolari in favore di altri enti o aziende;
- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le prestazioni di garanzie reali o personali a favore dei soci o di terze persone, con espressa esclusione delle attività di intermediazione di cui alla L. 02/01/1991 n. 1;
- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, associazioni ed enti, compreso l'osservatorio regionale sulla movimentazione delle merci, aventi e non oggetto analogo od affine al proprio.

Art. 5 Durata e sua proroga

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Essa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 6 Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 6.904.886,82 (seimilioninovecentoquattromilaottocentottantasei virgola ottanta due centesimi) ripartito in n.ro 3.901.066 (tremilioninovecentounomilasessantasei) azioni ordinarie di €. 1,77 (uno virgola settantasette centesimi) ciascuna.

Le azioni dovranno essere sottoscritte all'atto della costituzione da Enti Pubblici o di Diritto Pubblico, da Amministrazioni ed Aziende Autonome Pubbliche, da Società per Azioni a prevalente capitale pubblico nella misura minima del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Art. 7 Azioni

Le azioni sono nominative, indivisibili, di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Si possono emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Società, nei limiti imposti dalla legge può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputa convenienti.

Le azioni sono liberamente trasferibili riservato, comunque, ai soci il diritto di prelazione.

Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie azioni, dovrà dare avviso con raccomandata con ricevuta di ritorno agli altri soci ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nella comunicazione sarà indicato il numero di azioni che s'intende cedere, il prezzo, le condizioni di pagamento, il nominativo dell'acquirente, il termine entro il quale l'acquisto sarà perfezionato (entro e non oltre 90 gg dall'invio delle lettere raccomandate) ed il termine per l'esercizio del diritto di prelazione non inferiore a trenta giorni.

Ciascun azionista potrà esercitare il proprio diritto di prelazione comunicandolo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al cedente ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I soci che intenderanno esercitare il diritto di prelazione potranno acquisire le azioni poste in vendita proporzionalmente alla quota di partecipazione al capitale sociale dagli stessi detenuta.

Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero di azioni possedute ferma restando l'applicabilità dell'art. 2441 C.C.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, salvo i limiti di legge, anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppo di soci di determinate attività sociali.

Art. 7-bis Recesso

Il recesso dei soci è regolato dall'art. 2437 e seg. del C.C.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

* la proroga del termine;

* l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 8 Obbligazioni

E' facoltà della Società emettere obbligazioni al portatore o nominative, nei limiti previsti dall'art. 2410 e seguenti del Codice Civile.

Titolo III

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Art. 9 Convocazione Assemblea

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria a norma di legge. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o lo richiedessero particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, il termine suddetto potrà essere prorogato fino a centoottanta giorni; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dell'art. 2428 le ragioni della dilazione.

Le assemblee hanno luogo presso la sede sociale oppure in altra località stabilita dal Consiglio di Amministrazione e comunque nel territorio nazionale.

Art. 10 Intervento in Assemblea

L'intervento degli azionisti all'Assemblea è regolato dall'art. 2370 del C.C. L'azionista che ha diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare nella stessa ai sensi dell'art. 2372 C.C.

Art. 11 Termini e modalità convocazione Assemblea

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere comunicato ai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Tale avviso potrà contenere anche l'indicazione del giorno dell'eventuale seconda convocazione.

Art. 12 Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione sono valide se prese con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e la maggioranza del capitale rappresentato.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria prese in seconda convocazione sono valide qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria in prima convocazione sarà necessario l'intervento ed il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione sarà necessario l'intervento ed il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale Sociale.

Art. 13 Presidente Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di carica e, in difetto di ciò, dall'azionista che l'Assemblea stessa eleggerà.

L'Assemblea nomina inoltre un segretario anche non socio e se lo ritiene necessario due scrutatori anche non soci.

Art. 14 Verbalizzazione

Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte, ai sensi dell'art. 2375 C.C., in un verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o Notaio e dagli scrutatori, se nominati.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 15 - Amministratori della Società - Presidente

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti scelti anche tra non soci.

Di tali membri la maggioranza è nominata dall'assemblea su proposta dei soci di area pubblica di cui all'art.6 dello Statuto, mentre i rimanenti sono nominati dall'assemblea su proposta dei soci privati.

La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed uno o due Vice Presidenti che hanno disgiuntamente le stesse funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Art. 16 Convocazione del Consiglio di Amministrazione. Quorum costitutivo e deliberativo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di carica, mediante avviso raccomandata, telegramma, fax o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento recante l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a tutti i Consiglieri ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale almeno cinque giorni

prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto ad un giorno ma la convocazione deve essere effettuata per fax.

In difetto delle sopracitate formalità, il Consiglio di amministrazione delibera validamente in presenza di tutti i Consiglieri in carica e di tutti i componenti il Collegio Sindacale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 17 Verbalizzazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risulteranno da regolare verbale riportato nell'apposito libro sociale a cura di un segretario nominato, volta per volta o permanentemente, dal Consiglio stesso anche tra persone estranee alla Società ed al Consiglio.

Art. 18 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione della Società, con l'esclusione solo di quanto la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea dei Soci.

Essa può compiere qualsiasi atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, senza restrizione alcuna, e può compiere tutto quanto sia necessario ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 19 Delega delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, a norma dell'art. 2381 del C.C., ad uno o più dei suoi componenti ovvero ad un Comitato Esecutivo formato di alcuni suoi componenti.

Non possono comunque essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del vigente C.C..

Art. 20 Firma sociale

La firma sociale e la rappresentanza della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di un suo impedimento o assenza al Vice Presidente o disgiuntamente ai due Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza della Società anche ad uno o più amministratori in carica e, in quest'ultimo caso, sia con firma congiunta che disgiunta.

Gli amministratori che hanno la rappresentanza della Società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale salvo le limitazioni poste dalla legge, dall'atto costitutivo e/o da quelle stabilite nel verbale del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato l'incarico.

Art. 21 Compenso agli Amministratori

I compensi spettanti ai componenti il consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, se nominato, sono stabiliti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Titolo V

DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 Composizione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti con i poteri e le funzioni previste dalla legge.

I Sindaci sono eletti dall'Assemblea a cui compete anche la nomina del Presidente del collegio e la determinazione del compenso spettante. Al collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui agli artt. 2399 e 2409-bis C.C.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Art. 23 Attività del Collegio Sindacale

I Sindaci assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del Comitato esecutivo, se nominato.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta (90) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della

maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro indicato nel comma 3 del presente articolo e sottoscritto dagli intervenuti.

Titolo VI

DEL CONTROLLO CONTABILE

Art. 24 Controllo contabile

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'Assemblea potrà attribuire il controllo contabile al collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale dovrà essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Titolo VII

DEL BILANCIO

Art. 25 Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 26 Bilancio di esercizio

Gli Amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli Amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Art. 27 Partecipazione agli utili e loro destinazione

La partecipazione agli utili eventualmente spettanti ai Soci ed agli Amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione delle quote di riserva legale ex art. 2430 C.C..

Dagli utili netti di bilancio sarà dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare al fondo di riserva ordinaria sino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale.

La destinazione degli utili residui sarà deliberata dall'Assemblea.

Titolo VIII

DELLO SCIoglIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE - RINVIO

Art. 28 Scioglimento - Liquidazione

La Società si scioglie:

- * per il decorso del termine;
- * per l'avvenuto conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- * per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea dei Soci;
- * per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli artt. 2447 e 2482-ter C.C.;
- * nella ipotesi prevista dall'art. 2437-*quater* C.C.;
- * per espressa deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci;
- * per le altre cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria dei Soci, convocata ai sensi dell'art. 2487 del C.C., provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 29 Revoca dello scioglimento

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 15-12-2021

INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A.
Codice fiscale: 00967830290

La revoca dello scioglimento potrà essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci anche in fase di liquidazione.

Si applicano in tal caso gli artt. 2436 e 2445 ultimo comma C.C..

Art. 30 Rinvio

Per quanto non disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.